Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 731.

Prelevamento dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 772, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1956 57;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 1957, presenta, al 30 giugno 1957, una disponibilità di lire 342.300.771;

Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1956-1957, il prelevamento di L. 56.763.952 (lire cinquantaseimilionisettecentosessantatremilanovecentocinquantadue) da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 23 dell'entrata « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

Cap. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti, rimaste totalmente o parzialmente scoperte .	L.	22.102.355
Cap. 40. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . .	»	5.571.183
Cap. 51. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	L.	1.621.575
Cap. 52. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale e di confine	»	2.518.839
Cap. 68. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese patrimoniali e di ripristino (legge 9 novembre 1955, n. 1066) . .	»	24.950 000
	L.	56.763.952

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

ANGELINI — MEDICI

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 86 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n 732.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Darfo (Brescia).

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno da destinare alla costruzione della sede della Sezione mutilati di Darfo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 84 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 733.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie, già unite « æque principaliter » in via temporanea, di San Michele Arcangelo, in frazione Montepertuso e di San Salvatore, in frazione San Giusto del comune di Murlo (Siena) con quella di San Fortunato nello stesso Comune.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° gennaio 1958, con cui le parrocchie, già unite « æque principaliter » in via temporanea, di San Michele Arcangelo, in frazione Montepertuso e di San Salvatore, in frazione San Giusto del comune di Murlo (Siena), sono state unite temporaneamente nella forma « æque principaliter » a quella di San Fortunato nello stesso comune di Murlo (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 75. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 734.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apollinare e Pio V, in Cattolica (Forlì).

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apollinare e Pio V, in Cattolica (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 76 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 735.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Milena (Caltanissetta).

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Milena (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 78. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 736.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in rione Monticchio del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 25 marzo 1954, integrato con postilla e con dichiarazione rispettivamente del 10 e 13 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in rione Monticchio del comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 77 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1958.

Modificazione degli articoli 11 e 12 del regolamento speciale per il personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento speciale per il personale salariato dipendente, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1925, registro n. 111, foglio n. 100;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la circolare n. 65408/17.1.3.1 datata 9 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 11 e 12 del predetto regolamento speciale 1° giugno 1925;

Vista la nota n. 157723 in data 7 marzo 1958 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 11, primo comma, lettera *a*) del regolamento speciale per il personale salariato dipendente, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, è modificato come segue:

« Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti operai provvede una Commissione nominata con decreto Ministeriale. Detta Commissione è composta:

a) per gli aspiranti ai posti di salariato presso l'Amministrazione penitenziaria: del capo del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, presidente; di un medico provinciale e dell'ispettore sanitario in servizio presso la citata Direzione generale ».

L'art. 12, primo comma, lettera *a*) del regolamento stesso viene modificato come segue: « per l'accertamento della idoneità professionale degli aspiranti ai posti di capo operaio, di operaio specializzato o qualificato, nonchè per l'esame dei titoli esibiti dagli aspiranti ai posti di operaio comune (3ª e 7ª categoria) dell'Amministrazione penitenziaria, provvede una Commissione nominata con decreto Ministeriale. Detta Commissione è composta come segue:

a) per i posti dei capi operai: del capo del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, presidente; di un insegnante in un istituto tecnico industriale o in una scuola professionale a tipo industriale, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e di un tecnico capo operaio in servizio nell'Amministrazione o, in difetto, presso altra Amministrazione dello Stato;

b) per i posti di 1ª e 2ª categoria: del capo del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, presidente; di un insegnante in un istituto tecnico industriale o in una scuola professionale a tipo industriale, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e di un tecnico capo operaio o capo d'arte in servizio nell'Amministrazione;

c) per i posti di 3ª e 7ª categoria: del capo del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, presidente; di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore, e di un impiegato della carriera esecutiva della stessa Amministrazione, che rivesta qualifica non inferiore a quella di primo archivista ».

A seguito della presente modifica, che suddivide il comma primo, lettera *a*) dell'art. 12 nelle lettere *a*), *b*) e *c*), la lettera *b*) del comma stesso, rimasta invariata, deve intendersi modificata in lettera *d*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1958
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 358 — BOVIO

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile Club d'Italia per il periodo dal 22 dicembre 1957 al 21 dicembre 1960 il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, le tasse automobilistiche sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 20 dicembre 1957 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 20 dicembre 1957 con la quale è affidato all'Automobile Club d'Italia per il periodo dal 22 dicembre 1957 al 21 dicembre 1960 il mandato di riscuotere per conto dello Stato le tasse automobilistiche.

Detta convenzione e allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1958
Registro n 18 Finanze, foglio n 80 — BENNATI

Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze dott Giulio Andreotti e l Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente Principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue, tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società italiana autori ed editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari » - « Direzione generale dell A C I » - « Ispettorato tasse per il controllo A C I. - S I.A E »

Art 1

Con la presente convenzione che sostituisce la precedente del 20 dicembre 1954 approvata con decreto Ministeriale 5 febbraio 1955, il Ministro per le finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione a qualsiasi titolo dovute sugli autocarri motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e persone, nonchè tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e sui motofurgoncini leggeri

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 22 dicembre 1957 e scadrà il 21 dicembre 1960, senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti economici pendenti.

Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A C.I) deve tenere alle sue dirette dipendenze, in ciascuna città capoluogo di Provincia, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente Tale funzionario provvede al servizio con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A C I

I detti uffici che hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla Direzione generale dell'A C I , previ accordi col Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la Direzione generale dell'A C I , previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari) ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

La Direzione generale dell'A C I , nei centri ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per pagamento delle tasse sopra indicate, è autorizzata ad istituire collettorie permanenti o temporanee, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale

L'A C I è tenuto ad assicurare comunque il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendovi con personale e mezzi straordinari, anche nel caso di particolari contingenze

L'A C I e altresì autorizzato ad istituire nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero

Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente Ufficio provinciale dell'A C I e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale nonchè sui motocicli leggeri, sulle motocarrozzette leggere, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore, motocicli

Art 3

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate all'art 1 comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli uffici esattoriali e collettori su accennati

E' fatto assoluto divieto agli uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari Di ogni trasgressione e responsabile direttamente la sede centrale dell'A C I

L A C I deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi, in modo da evitare interferenze ed equivoci nell'applicazione del mandato di esazione ad esso affidato

Resta stabilito che gli Uffici A A non debbono avere la sede negli stessi locali in cui funzionano i servizi delegati. Gli Uffici di A A che provvisoriamente fossero stati sistemati negli uffici esattoriali dovranno gradualmente essere trasferiti in altri locali distinti e separati, nelle more di sistemazione, detti Uffici di A A dovranno funzionare con appositi sportelli distinti da quelli della esattoria e con personale da essi retribuito e dipendente

Sugli sportelli degli Uffici A A deve essere affisso permanentemente regolare avviso al pubblico da cui risulti che l'opera dell'ufficio stesso è meramente facoltativa e solo se richiesta dagli interessati è soggetta ai prescritti diritti di commissione.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art 1 è effettuata a mezzo di bollettari di riscossione, di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299, al decreto Ministe-

riale 30 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1951 o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari.

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi e di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizione di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale, sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I - S.I.A.E e di militari della Guardia di finanza

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte del l'Istituto Poligrafico dello Stato, o, nell'ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. - S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico. Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione con regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico, (serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari, compresi quelli di cui ai precedenti comma 3 e 7 e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma 3, sono a carico per intero sul bilancio dell'A.C.I.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota per ogni ufficio esattore per ciascun bollettario della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno, un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. - S.I.A.E., inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistenti nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendo verbale in triplice esemplare, nel quale i bollettari in bianco restituiti dagli uffici esattori saranno tenuti distinti dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli uffici esattori.

Art 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I., quanto gli uffici esattori provinciali e gli uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico, in maniera che detti bolletari non possano essere in alcun modo manomessi

In caso di furto, incendio o sottrazione dei bollettari dovrà essere immediatamente avvertito, oltre che l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio e la Direzione generale dell'A.C.I., anche l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.

Art 6.

L'ufficio esattore, all'atto in cui riscuote le tasse, deve annotare negli appositi spazi esistenti nelle licenza di circolazione, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali o la potenza in C.V., nonchè il periodo di validità del pagamento. In calce a dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa ed il bollo di quietanza, riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 14.

Art. 7.

Le tasse di circolazione possono essere pagate in qualsiasi ufficio esattore.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in una Provincia diversa da quella dell'ufficio esattore, questi deve entro dieci giorni darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata dal contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per autoveicoli, rimorchi, motocicli e motocicli leggeri siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici esattori e gli uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa

In tal caso, a norma dell'art 7 del regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su competente carta bollata — sulla quale saranno state applicate marche da bollo per L. 200 — corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 16 (n. 1 tariffa H) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore dell'A.C.I., il quale se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione generale dell'A.C.I. informa questa del rilascio del duplicato, comunicandole gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza l'ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario può anche essa essere assolta presso qualsiasi ufficio esattore dell'A.C.I.

Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa in parola non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo.

Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art 8.

Sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - la Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata scontata la tassa di circolazione

A richiesta del Ministero delle finanze la stessa Direzione generale dell'A.C.I. fornirà anche altri lavori statistici.

Art 9.

Per il regolare funzionamento del servizio presso la Direzione generale dell'A.C.I. debbono funzionare due uffici centrali, l'uno (Ufficio contabilità tasse) che provvede ai controlli di carattere contabile, l'altro (Ufficio controllo e recuperi) che provvede alla revisione di merito delle singole riscossioni, dispone per gli eventuali recuperi di tasse ed istruisce le pratiche relative ai rimborsi pervenutegli dalle Intendenze di finanza.

Art 10.

Entro i primi otto giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicate, per ciascun bollettario esaurito o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni otto, un esemplare alla Direzione generale dell'A C I ed uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 12, il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'ispettorato stesso incaricato della verifica mensile ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio esattore medesimo.

Gli uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A C I i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili, subito dopo l'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 12

La Direzione generale dell'A C I, appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco contrassegno, apponendo su ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « Annullato »

La Direzione generale dell'A C I ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A C I - S I A E e comunque finchè il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art 11

La Direzione generale dell'A C I, entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 10, darà comunicazione in duplice esemplare, al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - tramite l Ispettorato tasse per il controllo A C I - S I A E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, allegando copie delle originali quietanze di Tesoreria, debitamente vistate dalla Intendenza di finanza.

La Direzione generale dell'A C I deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere il doppio esemplare al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo dal 22 dicembre dell'anno precedente fino al 21 dicembre dell'anno successivo, specificando

a) gli incassi fatti in ciascuna Provincia,

b) gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti,

c) gli aggi percetti

Art 12

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari esercita presso la Direzione generale dell'A C I e presso gli uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente direttamente o a mezzo dello Ispettorato delle tasse per il controllo A C I - S I A E

La Direzione generale dell'A C I e i dipendenti uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse e affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio

Inoltre, alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro la seconda decade (venti giorni) del mese successivo esegua presso ogni ufficio esattore dell'A C I., sito nella circoscrizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato, il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 9 — munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente — all'Ispettorato tasse per il controllo A C I. - S I A E in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici esattori, la Direzione generale dell'A C I deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei.

In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse affari, affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C I - S I A E

Art 13

L'A C I deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette

L'A C I deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse e affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente, deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito

Art 14

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscossa nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A C I versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita — giusta il successivo art 15 — la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell intendente di finanza di Roma

Appena provveduto al versamento la Direzione generale dell'A C I deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A C I - S I A E le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A C I è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'8% in ragione d anno, salvo che trattasi di differenze dovute ad errori da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, prima che sia effettuato il successivo versamento

Annualmente, in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A C I ed agli eventuali conguagli

In base alla stessa liquidazione l'A C I provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più

Art 15

A titolo di compenso dell'incarico assunto con la presente convenzione, l'A C I, ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse di circolazione introitate dal 22 dicembre 1957 al 21 dicembre 1960

sulle riscossioni annue fino a 10 000 000 000 aggio quattro per cento,

sulle riscossioni annue oltre 10 000 000 000 e fino a 30 000 000 000 aggio tre e cinquanta per cento,

sulle riscossioni annue oltre 30 miliardi aggio tre per cento

Rimane inteso che i suddetti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata

L'aggio di cui sopra e i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A C I, con la presente convenzione, sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in

diminuzione non inferiori al 10 %, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonchè le maggiori e minori spese sostenute nell'anno scaduto per variazioni dipendenti da disposizioni di legge o da accordi collettivi di lavoro.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art 16.

Per l'esecuzione dell'incarico, di cui alla presente convenzione, l'A C I dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'A C I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione versare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione la somma di L 5 000 000, in titoli del Debito pubblico 5 %, valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di L 1 000 000 gia costituito

Tale cauzione sara svincolata su istanza dell'A.C I con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarita dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime

Art 17.

L'A C I. si obbliga di continuare la riscossione a mezzo di applicazione ed annullamento di marche delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validita della presente convenzione, con la sola percezione dell aggio stabilito dalla lettera *c*) dell'art 46 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n 492

Art 18

La Direzione generale dell'A C I si impegna a far funzionare presso ciascun ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, seconde le direttive del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari

Alla fine della convenzione tali schedari resteranno di proprieta dell'Amministrazione finanziaria.

Art 19

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, puo essere diramata dall'A C I se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art 20

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari, si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A C I, le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Art 21.

E' vietato all'A C I ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione La facolta di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Art 22.

L'A C I può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto agli organi della Direzione generale tasse e affari.

Art 23.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A C I deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse, istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art 24.

La presente convenzione, mentre vincola l'A C I dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione del quale costituirà parte integrante.

La presente convenzione sara registrata.

Roma, addì 20 dicembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente dell'A C I.
Filippo CARACCIOLO DI CASTAGNETO

Registrato al n 57281, vol. 810, addì 17 giugno 1958 agli atti privati ed esteri di Roma

Esatte lire diecimilasettecentoventicinque (L 10 725).

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1958

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale e stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 11209 in data 19 giugno 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per impossibilità di partecipare alle riunioni, del geom. Cerutti Aldo, rappresentante dei datori di lavoro (Unione degli agricoltori), richiesta dell'Associazione sindacale interessata con il sig. Arcangeli Adolfo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Arcangeli Adolfo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori, in sostituzione del geom. Cerutti Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(3892)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 luglio 1958

Norme per la partecipazione alla seconda sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni già indette per il 15 settembre 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323, contenente norme per la concessione dell'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai laureati nelle sessioni di esame riferentisi agli anni accademici 1956 57 e per lo svolgimento della sessione degli esami di Stato di abilitazione professionale del settembre 1958;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957 e modificato con decreto Ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958;

Veduta la propria ordinanza 6 novembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 16 novembre 1957;

Veduta la propria ordinanza 14 gennaio 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1958, con la quale venne fissata la data d'inizio della seconda sessione d'esami di Stato di abilitazione allo esercizio professionale al 15 settembre 1958 e si dettavano norme per la partecipazione agli esami di detta seconda sessione;

Veduta la propria ordinanza 23 gennaio 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958;

Ordina:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, che avrà inizio il 15 settembre 1958, scade il 18 agosto 1958.

Sono tenuti a presentare le domande di ammissione alla predetta sessione, entro il termine su indicato.

I) coloro che avranno conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami del corrente anno accademico 1957-58;

II) coloro che, pur avendo titolo per partecipare agli esami di Stato della prima sessione di esami dell'anno 1957, non abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti dalla ordinanza 14 gennaio nè nel successivo termine stabilito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 323 (cioè entro il 2 maggio c. a.).

Gli interessati, unitamente alla domanda con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovranno presentare i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato di nascita;

c) ricevuta, mod. 72/*a*, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di lire 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

d) gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare allo economato della Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per veterinario debbono inoltre produrre, entro lo stesso termine del 18 agosto 1958, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

Ai candidati laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria della sessione estiva di esami del corrente anno accademico è consentito presentare il libretto diario del tirocinio pratico alla Università competente — ai fini del rilascio del relativo certificato — anche dopo il 18 agosto, ma, in ogni caso, non oltre il 5 settembre p. v.

Il certificato stesso può essere allegato d'ufficio alla domanda degli interessati, qualora l'Università competente a rilasciare detto documento sia la stessa sede dell'esame di Stato.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che chiedano di sostenere gli esami di abilitazione professionale nella stessa sede in cui conseguirono la laurea o il diploma. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendono partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura degli uffici dell'Università od Istituto d'istruzione superiore competente.

Coloro che al 18 agosto non avessero conseguito la laurea o il diploma, potranno egualmente presentare domanda d'ammissione agli esami, corredata dei documenti richiesti ai sensi dei precedenti commi, tuttavia la loro ammissione agli esami rimane condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 31 agosto 1958, che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 5 settembre 1958, con le eccezioni previste al precedente comma;

III) coloro che abbiano partecipato con esito negativo ad uno degli appelli di esame del mese di marzo 1958.

Gli interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) di cui al precedente numero I).

I candidati di cui ai precedenti numeri I), II) e III) che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno, inoltre, indicare a quali dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

Art. 2.

Non sono tenuti alla presentazione di apposita domanda di partecipazione agli esami della sessione di settembre coloro che avevano già presentato domanda di ammissione agli esami della precedente sessione di esami di marzo, senza di fatto prendervi parte o che, prendendovi parte non abbiano completato le prove, nonchè coloro che abbiano presentato domanda di ammissione agli esami, ai sensi del comma primo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 323.

Coloro che si trovino nelle su riferite condizioni, sempreche abbiano ottemperato, a suo tempo, a documentare regolarmente la domanda, saranno d'ufficio considerati candidati alla sessione di esame del mese di settembre.

Art. 3.

Gli esami di Stato avranno inizio in tutte le sedi indicate nelle ordinanze 6 novembre 1957 e 14 gennaio 1958 e 23 gennaio 1958, il giorno 15 settembre e si svolgeranno secondo l'ordine stabilito nelle singole sedi dai presidenti delle Commissioni giudicatrici, da rendersi noto con avviso affisso agli albi delle Università od Istituti superiori sedi di esame, avviso che avrà valore di comunicazione, a tutti gli effetti, ai singoli candidati.

Roma, addì 22 luglio 1958

Il Ministro: MORO

(3978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Esito di ricorso

Con decreto 20 febbraio 1958 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1958, al registro n 4 Presidenza, foglio n 65, è stato respinto il ricorso prodotto in via straordinaria dalla ditta dott Giuseppe Sense, da Napoli, avverso il provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 30 dicembre 1955, di revoca dell autorizzazione alla attivazione di un'officina farmaceutica in Napoli per la produzione di preparati galenici e di specialità medicinali

(3932)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

In data 24 maggio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell agenzia postale di Re (Novara) mediante circuito distinto con n 4882.

(3915)

In data 21 aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Bertolla Barca (Torino), mediante circuito distinto con il n 4949.

(3916)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1958 (registro n 11, foglio n 360), il ricorso straordinario proposto dal dott Soldaini Carlo avverso il provvedimento di liquidazione, da parte dell Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, delle competenze dovutegli, per servizio prestato, e stato dichiarato irricevibile, in ordine alla richiesta della indennità di alloggio, e stato respinto in ordine alla richiesta della indennità di caro-vita e di miglioramenti economici.

(3837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,312
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	89,855
1 Corona norvegese	86,88
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	164,437
1 Franco belga	12,489
100 Franchi francesi	147,90
1 Franco svizzero acc.	142,45
1 Lira sterlina	1736,725
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	24,037

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n 62,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande dei documenti nei concorsi nelle carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo amministrativo, carriera direttiva, dell Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

Due dei predetti posti sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o di titolo equipollente ovvero di diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purche rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art 4

c) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

d) avere il godimento dei diritti politici,

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione immune da difetti ed imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m 1 60,

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all art 127 lettera *d* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure

della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

1) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

2) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione,

3) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate,

6) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso .

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall aspirante e la firma del medesimo dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati da nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n 93,

b) per i profughi dell Eritrea, dell'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone dal territorio nazionale colpite dalla guerra,

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946 n 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948 n 1116;

3) ad anni 39 nei confronti

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra,

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purche, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E.) alla data del 18 giugno 1953,

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d armi verificatesi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualita di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375 Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, e dei corrispondenti ruolo aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè ne riguardi dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, numero 500 e 5 ottobre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art 5

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione i documenti attestanti il possesso di tali titoli

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'ar-

ma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 658/ord 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 ter, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955 n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto,

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, della autorità militare competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti·

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera a).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato, diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la resentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare,

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o residenza Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L 200,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I certificati di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

Art 7

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio,

2) titolo di studio,

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all art 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n 492, purchè esibiscono il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

Art 8

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art 3, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno settedecimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punteggio riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispetivamante per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo;

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1958
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 313. — BOVIO

(3640)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio idraulico

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di due operai temporanei di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio idraulico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio idraulico, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perveranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art. 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n 2398.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1958
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 91. — FLAMMIA

(3650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1957 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro,

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro, nell'ordine appresso indicato:

1	Abbaticchio dott Pietro	punti	81,11	su 132
2	Fiorentin dott Aldo	»	79 22	»
3	Fraiese dott Vittorio	»	78 50	»
4	Porta dott Angelo	»	76,24	»
5	Russo dott Giovanni	»	75,44	»
6	Ferrari dott Gino	»	74,50	»
7	Merolli dott. Rocco Antonio	»	72,62	»
8	Macaluso dott Bartolomeo	»	71,83	»
9	Chiarello Salvatore	»	71 50	»
10	Napolino dott Francesco	»	71,37	»
11	Vercesi dott Celestino	»	69 87	»
12	Gaetti dott Giuseppe	»	69,75	»
13	Piva dott Erminio	»	68,74	»
14	Novaga Arvedo	»	68,16	»
15	Calabro Vincenzo	»	67 —	»
16	Martegani dott Aldo	»	66,92	»
17	Mazzoni dott Francesco	»	66,58	»
18	Baldassarre Luigi	»	66 57	»
19	Burani Spartaco	»	62 89	»
20	Laureri dott Silvio	»	62 80	»
21	Dal Bosco Francesco	»	62,57	»
22	Troccoli Bernardino	»	58 —	»
23	Giampaoli dott Pietro	»	56,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1958

p *Il Ministro*: ROMANO

(3919)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del macello di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n 25671 del 5 ottobre 1956, con il quale è stato bandito il concorso al posto di veterinario direttore del macello di Caltanissetta,

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice del concorso,

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari ai fini della nomina, quale componente della Commissione, di un docente in clinica medica veterinaria o in patologia generale ed anatomia patologica o in igiene e polizia veterinaria,

Viste le designazioni del comune di Caltanissetta, ai fini della nomina di un veterinario condotto, quale componente della stessa Commissione,

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, che approva il regolamento sui concorsi sanitari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del macello di Caltanissetta è costituita come appresso:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Membri

Montemagno prof Francesco, docente universitario in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli,

Marcato prof Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Napoli;

Mazza dott Giuseppe, ispettore superiore veterinario della Sanità pubblica;

Scarpinato dott. Michele, veterinario condotto presso il comune di Caltanissetta.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. La Fisca Mario.

La Commissione avrà la sua sede in Caltanissetta ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Caltanissetta, addì 28 giugno 1958

Il prefetto LO MONACO

(3921)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto della 2ª condotta medica di Sesto San Giovanni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n 130 e n. 131 Div 3/1, in data 10 gennaio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria ed è stato assegnato il posto al sanitario vincitore del concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto della 2ª condotta medica presso il comune di Sesto San Giovanni, vacante alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la predetta 2ª condotta medica di Sesto San Giovanni,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione di detta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott Paracchini Ambrogio è assegnato alla 2ª condotta medica di Sesto San Giovanni.

Il sindaco del comune di Sesto San Giovanni è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 3 luglio 1958

Il prefetto. LIUTI

(3845)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n 19330 del 12 aprile 1958, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n 23115 del 31 dicembre 1954;

Considerato che il dott. Giulio Giuntini, dichiarato vincitore della condotta del capoluogo del comune di Loro Ciuffenna e nominato titolare della condotta stessa con deliberazione consiliare n 62 in data 30 aprile 1958, ha presentato con lettera dell'8 luglio 1958 a quella Amministrazione le proprie dimissioni dal posto predetto, accettate dall'Amministrazione stessa con delibera n. 90 dell'11 luglio 1958;

Che pertanto la condotta medica del capoluogo di Loro Ciuffenna si è resa vacante e che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore della condotta stessa;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate sulla domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa il dott. Bossini Luciano è dichiarato vincitore della condotta medica del capoluogo di Loro Ciuffenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 14 luglio 1958

Il Prefetto.

(3923)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 17 febbraio 1958, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che il dott. Francesco Maiorano, vincitore della condotta medica di Galatone ha comunicato di non accettare il posto conferitogli,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n 281;

Decreta:

Il dott Oronzo Resta è dichiarato vincitore della condotta medica di Galatone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 9 luglio 1958

Il prefetto: TORRISI

(3814)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n 5453 del 20 marzo 1954 modificato con decreto prefettizio n 6474 del 16 aprile 1956;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Babini Guido	punti	57,23 su 100
2. Turci Francesco	»	56,36 »
3. Melloni Francesco	»	53,56 »
4. Coppari Marcello	»	50,96 »
5. Melandri Biagio	»	49,85 »
6. Melandri Francesco	»	48,78 »
7. Caranti Ghino Giorgio	»	46,60 »
8 Foschini Achille	»	44,93 »
9. Squarzina Sergio	»	41,00 »
10. Perelli Bruno	»	39,35 »
11. Lotti Ilario Vincenzo	»	37,81 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Ravenna, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto in data odierna n 14457, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n 5453 del 20 marzo 1954, modificato con decreto prefettizio n 6474 del 16 aprile 1956,

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza nelle istanze medesime,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata

1) Babini Guido Cervia (4ª condotta rurale);
2) Turci Francesco: Bagnara di Romagna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 14 luglio 1958

Il prefetto SCARAMUCCI

(3988)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.